

8. Nel caso in cui l'Ufficio di pubblica tutela accerti comportamenti passibili di sanzioni disciplinari è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti organi della Unità Sanitaria Locale.

9. Nei casi di particolare rilevanza e previo parere favorevole delle parti, l'Ufficio di pubblica tutela può rendere pubblico l'esito del tentativo di conciliazione mediante affissione presso l'Albo della Unità sanitaria locale.

10. L'esito negativo del tentativo di conciliazione è comunicato per conoscenza al Difensore Civico.

Art. 17 - Ricorso al Difensore Civico.

1. Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo precedente, l'utente può richiedere, per iscritto, l'intervento del difensore civico a norma dell'articolo 2, comma ottavo, della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4.

2. Il Difensore Civico, qualora ritenga non manifestamente infondata la richiesta dell'intervento, invita il responsabile del Servizio della Unità sanitaria locale nel cui ambito si è verificata la lamentata violazione a fornire chiarimenti entro un termine prestabilito, dandone consensualmente comunicazione all'organo di gestione della Unità sanitaria locale ed ai soggetti istanti.

3. Nel caso in cui il responsabile del Servizio della Unità sanitaria locale interessata dalla richiesta d'intervento non adempia nel termine stabilito, ovvero i chiarimenti forniti non siano esaustivi, il Difensore Civico procede all'accertamento dei fatti, dandone comunicazione all'organo di gestione della Unità sanitaria locale, alla Giunta regionale ed ai soggetti istanti.

Art. 18 - Modalità d'intervento

1. Per l'adempimento delle sue funzioni il Difensore Civico ha facoltà di:

- a) compiere direttamente accertamenti presso gli uffici e i presidi sanitari;
- b) convocare i responsabili dei servizi e gli operatori della Unità sanitaria locale;
- c) richiedere informazioni e documenti agli uffici, alle strutture ed ai servizi interessati.

2. Nel corso dell'attività di accertamento non può essere opposto al Difensore Civico il segreto d'ufficio, fatte salve le materie sottoposte al segreto professionale della vigente legislazione.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Difensore Civico può avvalersi del parere di esperti del settore, nonché sentire le associazioni di tutela.

Art. 19 - Pronunciamento del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico comunica le proprie conclusioni all'ufficio di Direzione della Unità sanitaria locale, al suo Presidente ed alla Giunta regionale, per le opportune determinazioni, nonché al soggetto istante.

2. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico venisse a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale è obbligato a darne immediata notizia all'autorità giudiziaria.
3. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico ravvisi la violazione delle norme di deontologia professionale, ne dà immediata comunicazione ai competenti ordini e collegi professionali.
4. Nel caso in cui il Difensore Civico accerti comportamenti passibili di sanzioni disciplinari è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti organi dell'Unità sanitaria locale.

Art. 20 - Pubblicità del pronunciamento del Difensore Civico

1. Nei casi di particolare rilevanza o gravità delle infrazioni connesse alla presente legge, il Difensore Civico può previa acquisizione del parere favorevole degli istanti, rendere pubblico il proprio pronunciamento, mediante affissione presso l'Albo dell'Unità sanitaria locale.
2. La medesima forma di pubblicità può essere disposta nel caso in cui sia accertata l'infondatezza di quanto lamentato dagli istanti, a tutela della professionalità degli operatori chiamati in causa.

Regione Sicilia

Lo Statuto della Regione Sicilia non prevede la figura del Difensore Civico

Manca una Legge Regionale istitutiva della Difesa civica

L.R. 16 ottobre 1997, n. 39

Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo

Art. 8

1. Alla normativa di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, così come modificata dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, i legali rappresentanti degli enti locali possono ricorrere, previo parere degli uffici competenti e del segretario dell'ente, quando ravvisano la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per l'appalto nel settore dei lavori pubblici e per l'acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente.
2. Nei casi predetti i rappresentanti legali degli enti che intendono procedere con la determinazione devono, a pena di nullità, espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, tre nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di monopolio.
3. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza entro il termine di cinque giorni dall'adozione alla presidenza del consiglio comunale o provinciale e, ove istituito, al difensore civico.
4. Le stesse devono essere pubblicate a norma di legge nell'albo pretorio dell'ente.

Circ.Ass. 12 settembre 1997, n. 8

Legge 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Applicazione in Sicilia. Prime misure di adeguamento dell'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23

Articolo 17

[...omissis]

c) innovazioni ai controlli sugli atti e sugli organi degli enti locali disciplinati dalla legge n. 142/90.

In particolare vengono introdotte la limitata sottoposizione al controllo preventivo di legittimità di determinati atti fondamentali dei consigli (comma 33), il limitato controllo

eventuale su determinati e rilevanti atti dei consigli e delle giunte, a richiesta di un quarto o un quinto dei consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate e con remissione di competenza al difensore civico dell'ente locale, se istituito (commi 38 e 39), modifiche in ordine alle modalità ed all'esercizio del controllo di legittimità da parte del CO.RE.CO. (commi 40, 41 e 42) ed al controllo sostitutivo (comma 45);

L.R. 12 novembre 1996, n. 41

Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli Enti Locali, il Comitato Regionale di Controllo, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme

Art. 9 - Nomina del Difensore Civico.

1. La competenza a nominare il Difensore Civico spetta ai consigli comunali e provinciali.

Regione Toscana

Statuto

Articolo 61 Difensore Civico

Con Legge Regionale è istituito l'ufficio del Difensore Civico che cura, a richiesta dei singoli cittadini, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione regionale.

La legge regola le modalità di nomina e i modi di esercizio dei compiti del Difensore Civico.

L.R. 12 gennaio 1994, n. 4

Nuova disciplina del Difensore Civico

Art. 1 - Oggetto della legge.

1. La presente legge detta la nuova disciplina del Difensore Civico della Toscana, già istituito con la L.R. 21 gennaio 1974, n.8, modificata con la L.R. 17 agosto 1977, n. 49, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.
2. Rimangono salve le norme previste dalla L.R. 1 giugno 1983, n. 36 per l'intervento del Difensore Civico a salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle Unità sanitarie locali

Art. 2 - Funzioni del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati.
2. Il Difensore Civico interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Art. 3 - Ambito dell'intervento.

1. Nei casi previsti dall'art. 2, il Difensore Civico interviene presso:
 - a) l'Amministrazione regionale, ivi compreso il Comitato Regionale di Controllo, gli enti e aziende, anche consortili, da essa dipendenti;
 - b) enti o aziende con partecipazione di capitale regionale;
 - c) Unità Sanitarie Locali e Aziende ospedaliere regionali ai sensi della L.R. 1° giugno 1983, n. 36;

d) Enti Locali destinatari di deleghe o sub deleghe regionali presso i quali non siano stati istituiti o non siano operanti i Difensori Civici, per attività e comportamenti connessi all'esercizio delle funzioni delegate o sub delegate.

2. L'intervento del Difensore Civico può riguardare anche le attività e comportamenti degli enti locali nell'esercizio di funzioni proprie. A tal fine sentito il parere del Difensore Civico, il Consiglio regionale stipula apposite convenzioni con gli enti locali.

3. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'articolo 8 della *legge 8 giugno 1990, n. 142*, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo 117 della *Costituzione*. Per rendere effettivo tale coordinamento il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono coordinate le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative tese ad evitare sovrapposizioni di intervento.

4. Il Difensore Civico può, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie ed alla presentazione di solleciti, presso altri organi ed enti pubblici operanti sul territorio regionale.

5. Il Difensore Civico può altresì intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al primo comma, lett. a) e b) del presente articolo, al fine della tutela di posizioni connesse con il predetto rapporto.

Art. 4 - Attivazione dell'intervento.

1. Il Difensore Civico interviene:

- a) a richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni e formazioni sociali;
- b) d'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 7.

2. La richiesta di cui al comma 1 lett. a) può essere formulata per iscritto o oralmente. Nel secondo caso la richiesta è verbalizzata dall'ufficio.

Art. 5 - Rapporti con i ricorsi giurisdizionali o amministrativi.

1. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di prorogare istanza al Difensore Civico.

Art. 6 - Intervento su richiesta.

1. Nel caso di richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, lett. a), il Difensore Civico:

- a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;
- b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda;

c) qualora si tratti di atto dovuto, o messo illegittimamente, propone al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto, nel caso non sia possibile definire un termine per il relativo adempimento.

2. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei suoi compiti, oltre alla richiesta di notizie, può:

a) consultare e ottenere copia, senza i limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

b) convocare il responsabile dell'ufficio competenti e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;

c) accedere agli uffici per adempiere gli accertamenti che si rendano necessari.

3. L'amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore Civico.

4. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

5. Il Difensore Civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle amministrazioni interessate, anche ai fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del funzionario inadempiente.

Art. 7 - Intervento d'ufficio.

1. Oltre che a richiesta dei soggetti indicati dall'art. 4 lett. a), il Difensore Civico può intervenire d'ufficio qualora nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni ed inefficienze nell'attività e nei comportamenti delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 3, primo comma sempre al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità.

Tale intervento può essere esteso anche a casi di natura e contenuto analoghi a quelli già esaminati dal Difensore Civico.

2. Degli interventi d'ufficio il Difensore Civico dà sollecita informazione al responsabile preposto al servizio, nonché agli organi rappresentativi della Amministrazione interessata.

3. Il Difensore Civico può esercitare tutti i poteri istruttori previsti dall'art. 6.

4. Il Difensore Civico dà specifica notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento con la relazione di cui all'art. 9.

Art. 8 - Segnalazioni, rapporti all'Autorità Giudiziaria.

1. Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che, nell'operato degli uffici della pubblica amministrazione, diversi da quelli di cui all'art. 3 si verifichino disfunzioni o anomalie, comunque incidenti sulla qualità e regolarità delle attività amministrative della Regione e degli altri enti ricompresi nella competenza del difensore stesso, ne riferisce all'Amministrazione interessata.

2. Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria.
3. Il Difensore Civico segnala al Procuratore Generale della Corte dei Conti eventuali irregolarità contabili di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

Art. 9 - Relazione al Consiglio regionale e rapporti con il Consiglio regionale.

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari per migliorare la propria attività.
2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore Civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio regionale.
3. Copia delle relazioni di cui ai commi precedenti è inviata per conoscenza alla Giunta regionale.
4. La relazione del Difensore Civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa dal Consiglio regionale ai rappresentanti degli enti stessi.
5. La relazione annuale è sottoposta a discussione del Consiglio regionale secondo le norme del Regolamento interno.
6. La relazione annuale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche su altri organi di stampa.
7. Il Difensore Civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari della propria attività.
8. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
9. Alle riunioni delle Commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della Giunta regionale.
10. Il Difensore Civico può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Art. 10 - Informazione sull'attività del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, avvalendosi di mezzi e strumenti posti a disposizione dalla Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 11 - Requisiti, cause ostative.

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Regionale a norma della Legge 23 aprile 1981, n. 154, sono in possesso di diploma di laurea ed abbiano maturato, per almeno un decennio, comprovate esperienze professionali nelle materie giuridiche e amministrative.

2. Ove la nomina riguardi soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità a norma della citata Legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza della carica, entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.
3. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.
4. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni di cui alla legge 10 gennaio 1992, n. 16 concernente «Norme in materia di elezioni e nomine regioni ed enti locali».

Art. 12 - Nomina.

1. Il Consiglio regionale nomina il Difensore Civico con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nelle prime due votazioni, la nomina è effettuata a maggioranza assoluta.
2. L'iniziativa spetta ai soggetti previsti dagli artt. 23 e 75 dello Statuto ed il relativo procedimento è disciplinato dalla L.R. 8 marzo 1979, n. 11 e successive modificazioni.
3. Si estendono al Difensore Civico le norme di cui alla L.R. 21 giugno 1983, n. 49, concernente «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti».

Art. 13 - Durata in carica e revoca.

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla designazione del Difensore Civico. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio.
4. Salvi i casi di decadenza le funzioni del Difensore Civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore.

Art. 14 - Indennità.

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione determinata annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento all'indennità spettante ai Consiglieri regionali.
Non concorre alla determinazione dell'indennità del Difensore Civico l'importo corrispondente alle ritenute previdenziali obbligatorie di cui alla L.R. 13 Giugno 1983, n. 48 e successive modificazioni.
2. Al Difensore Civico spetta, altresì, l'indennità di trasferta stabilita per i Consiglieri regionali.

Art. 15 - Sede, personale, strutture finanziamenti.

1. L'ufficio del Difensore Civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.

Ha sede presso il Consiglio stesso e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore Civico.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Difensore Civico si avvale di funzionari regionali con qualifica non inferiore all'ottavo livello e con funzioni di referente. A questo scopo la Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di Presidenza del Consiglio e sentito il Difensore civico, dispone un calendario di presenze periodiche di funzionari presso gli uffici periferici della Regione o, previa adeguata intese, degli Enti locali.

La funzione di referente del Difensore Civico nelle sedi decentrate può essere attribuita mediante la convenzione di cui all'art. 3 secondo comma, anche a funzionari appartenenti agli enti locali con qualifica non inferiore all'ottavo livello.

4. Il personale che opera in sede decentrata di cui al precedente comma, raccoglie le richieste di intervento da parte dei soggetti di cui all'art. 3, primo comma, provvede al loro inoltre al Difensore Civico, fornisce agli utenti tutte le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del Difensore Civico.

5. Il personale di cui ai commi precedenti dipende funzionalmente dal Difensore Civico e ad esso risponde per l'attività svolta.

6. Il Difensore Civico può altresì valersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana ovvero di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di indagine da svolgere.

7. Le spese necessarie al funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico sono imputate al capitolo del bilancio della Regione già istituito con *L.R. 21 gennaio 1974, n. 8*. Esse sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in conformità alle proposte del Difensore Civico, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

Art. 16 - Abrogazione.

1. Sono abrogate la *L.R. 21 gennaio 1974, n.8* e la *L.R. 17 agosto 1977, n. 49*, aventi per oggetto rispettivamente: «Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico» e «Modifiche alla *L.R. 21 gennaio 1974, n.8* Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico».

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 1 giugno 1983, n. 36.

Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle Unità Sanitarie Locali.

Art. 21

Al fine di stabilire un corretto rapporto con gli utenti e di eliminare eventuali disfunzioni, gli operatori dipendenti o convenzionati delle Unità sanitarie locali ricevono per quanto concerne l'attività di propria competenza le rimostranze degli utenti sul funzionamento dei servizi.

Gli operatori addetti ad attività di servizio sociale sono interessati dagli utenti a problemi di carattere personale connessi al funzionamento dei servizi.

Gli operatori sono tenuti a fornire agli utenti, con tempestività, una illustrazione convenientemente dettagliata, dei motivi che hanno indotto, al fine del migliore impiego delle risorse disponibili in relazione all'interesse degli utenti, ad adottare le particolari modalità di funzionamento del servizio oggetto delle rimostranze e dell'interessamento di cui al primo e secondo comma.

Art. 22

Gli utenti che, avendo protestato i propri diritti nei modi di cui all'art. 21, non ritengono esaurienti le spiegazioni ricevute, possono rivolgere reclamo iscritto al Presidente del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale per violazione delle norme della presente legge.

Il reclamo scritto deve essere consegnato direttamente all'operatore di cui all'art. 21, il quale è tenuto a trasmetterlo immediatamente al Presidente del Comitato di gestione che, a sua volta, lo trasmette all'Ufficio di Direzione dell'Unità sanitaria locale.

Art. 23

Se all'interessato non viene fornita adeguata giustificazione entro 20 giorni dalla presentazione del reclamo ovvero la violazione del diritto continua o si ripete, l'utente può chiedere per iscritto l'intervento del Difensore Civico, istituito con legge regionale 21 gennaio 1974, n. 8.

Il Difensore Civico invita il responsabile dell'Unità operativa interessata a fornire spiegazioni sui fatti denunciati, fissando il termine entro il quale la risposta deve essere fornita valendosi, se del caso, della collaborazione degli esperti di cui al seguente art. 24, ai quali è concessa facoltà di accesso alla documentazione e al personale relativi ai casi segnalati. Copia dell'invito viene trasmessa al Presidente del comitato di gestione. Qualora non sia stata data alcuna risposta al reclamo scritto, il Difensore Civico invita anche il

Presidente del Comitato di gestione a fornire spiegazioni sui motivi della mancata evasione del reclamo stesso.

Quando la responsabilità dell'accaduto è fatta risalire a comportamento degli amministratori, il Difensore Civico invita direttamente il Presidente del Comitato di gestione a fornire spiegazioni

Art. 24

Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti segnalati qualsiasi operatore dipendente o convenzionato dell'Unità sanitaria locale.

Per le attività previste dalla presente legge il Difensore Civico si avvale della collaborazione tecnico-professionale di operatori in servizio presso le Unità sanitarie locali della Toscana o presso l'Amministrazione regionale previa intesa, rispettivamente, con il responsabile del servizio o con il coordinatore del dipartimento cui il dipendente è assegnato.

Fino alla determinazione della dotazione organica prevista dall'art. 10, secondo comma, della L.R. 21 gennaio 1974, n. 8, su motivata richiesta del Difensore Civico promossa per i fini di cui alla presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta le misure transitorie necessarie per assicurare lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico stesso

Art. 25

Il Difensore Civico segnala all'Assemblea e al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale e alla Giunta regionale i ritardi e le irregolarità accertati, informando l'utente che ha presentato reclamo.

Art. 26

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore Civico invia, per ciascuna Unità sanitaria locale, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell'Assemblea dell'Unità sanitaria locale, ai Sindaci dei comuni associati ed agli organi di partecipazione di cui all'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e successive modificazioni.

Il Presidente della Giunta regionale utilizza le relazioni del Difensore Civico agli effetti di quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e successive modificazioni.

Art. 27

I rilievi formulati dal Difensore Civico circa il comportamento di operatori dipendenti sono acquisiti, in caso di apertura di procedimento disciplinare, dall'ufficio od organo competente a comminare la censura ovvero dalla Commissione di disciplina prevista dalla legge regionale 29 maggio 1982, n. 45.

Analogamente si procede, per gli operatori convenzionati, da parte delle commissioni paritetiche di disciplina previste dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L.R. 22 marzo 1990, n. 22

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana

Art. 19 - Assistenza Difensore Civico - Assistenza legale.

1. Gli immigrati extracomunitari dimoranti in un Comune della Toscana, hanno diritto di avvalersi dell'attività di assistenza e di consulenza del Difensore Civico, istituito con L.R. 21 gennaio 1974, n. 3.
2. La Regione, in collaborazione con le Associazioni di volontariato, favorisce l'assistenza legale gratuita a favore dei lavoratori extracomunitari immigrati in Toscana che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, anche al di fuori delle strutture di cui al precedente art. 12.

L.R. 13 agosto 1992, n. 37

Istituzione della commissione regionale di bioetica.

Art. 4 - Composizione della Commissione.

1. La Commissione regionale di bioetica è composta da:

- a) n. 2 consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale di cui n. 1 in rappresentanza della minoranza;
 - b) n. 1 docente/esperto di bioetica;
 - c) n. 9 docenti/esperti di cui: n. 2 in filosofia morale, n. 1 in storia delle idee filosofiche e scientifiche, n. 1 in storia delle religioni, n. 1 in antropologia, n. 1 in sociologia, n. 3 in scienze giuridiche;
 - d) n. 1 giornalista; n. 1 psicologo; n. 1 biologo; n. 1 infermiere; n. 1 ostetrico; n. 1 avvocato; n. 1 veterinario; n. 1 farmacista;
 - e) il Difensore Civico nella Regione Toscana;
 - f) n. 1 medico legale; n. 1 medico psichiatra; n. 1 medico ostetrico; n. 1 medico genetista; n. 1 medico oncologo; n. 1 medico infettivologo; n. 1 medico rianimatore; n. 1 medico pediatra; n. 1 medico specialista in chirurgia; n. 1 medico farmacologo; n. 1 medico esperto in organizzazione sanitaria; n. 1 medico di medicina generale;
 - g) n. 2 rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei medici di cui un Presidente di ordine provinciale ed un esperto in etica medica.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina a far parte della Commissione coloro che sono stati designati a norma del successivo comma.
3. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono designati dal Consiglio regionale, sulla base, per quanto riguarda i componenti di cui alle lettere b) e c), di una proposta della

Giunta regionale. I componenti di cui alla lettera d) dai rispettivi ordini e collegi professionali fra i propri iscritti operanti nei settori maggiormente interessati alle tematiche bioetiche. I componenti di cui alle lettere f) e g) dalla Federazione regionale degli Ordini dei medici.

4. La composizione della Commissione può essere integrata, in ordine all'esame di particolari problemi con implicazioni di carattere religioso, con rappresentanti delle relative confessioni religiose ed in ordine a particolari tematiche disciplinari, con ulteriori esperti di settore secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 5.

5. I membri che integrano la Commissione non hanno diritto di voto.

6. La nomina dei membri della Commissione e le relative designazioni sono rinnovate all'inizio di ogni legislatura (2).

Art. 7 -Norma transitoria e finale.

1. Il Difensore Civico convoca la Commissione per la riunione di insediamento di questa entro 30 gg dalla nomina dei componenti della stessa e la presiede ai fini della designazione del Presidente.

L.R. 3 novembre 1998, n. 78

Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili

Art. 13 - Procedimento di autorizzazioni.

1. Il Responsabile del procedimento, verificata entro 20 gg. dalla presentazione la completezza della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive, accertando la presenza degli elaborati di cui all'art. 12, cura entro lo stesso termine la pubblicazione della domanda, anche ai fini del vincolo idrogeologico, con avviso affisso all'albo pretorio del Comune e trasmette copia degli elaborati contestualmente a tutti gli Enti o soggetti competenti al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, assensi o pareri connessi al rilascio dell'autorizzazione.

2. Nei venti giorni successivi alla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni e opposizioni.

3. Al fine di garantire il coordinamento e lo snellimento dei procedimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento coordina l'istruttoria comunale e convoca entro cinquanta giorni dalla presentazione della domanda una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per esaminare la domanda, gli allegati e le eventuali osservazioni pervenute ed acquisire i nulla-osta, le autorizzazioni, i pareri o altri assensi comunque denominati che amministrazioni, enti od organismi sono tenuti ad adottare in connessione all'atto di autorizzazione, secondo la legislazione vigente.

4. Nella sua prima riunione la conferenza, ove non sia possibile adottare le determinazioni conclusive, stabilisce il termine non superiore a 30 gg. per l'adozione delle decisioni.
5. Ove la domanda risulti incompleta l'invito all'integrazione sospende per una sola volta i termini di decorrenza di cui ai precedenti commi, fino all'invio della documentazione.
6. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dall'autorità comunale competente su proposta del responsabile del procedimento entro i venti giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 15, comma 2.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al Comune di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, l'interessato può inoltrare istanza al Difensore Civico regionale ai sensi dell'art. 17 comma 45 legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo svolgimento dell'attività amministrativa e del procedimento di decisione e di controllo), e della normativa regionale vigente, per l'attivazione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, del potere sostitutivo. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario ad acta sono a carico del Comune interessato.

L.R. 14 ottobre 1999

Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69

Art. 7 - Procedure per il rilascio della concessione.

1. La concessione edilizia è data al proprietario o a chi ne abbia titolo.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia è comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.
3. L'esame delle domande risultate formalmente complete a norma dell'articolo 6 si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, o della documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6, comma 3, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri necessari, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una motivata proposta all'autorità all'emanazione del provvedimento conclusivo.
5. Qualora i pareri necessari non siano stati resi entro il termine di cui al comma 4, si prescinde da essi.

6. Il provvedimento definitivo è rilasciato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.
7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, l'interessato può inoltrare istanza al Difensore Civico comunale, ove costituito, ovvero al Difensore Civico regionale, il quale nomina, entro i quindici giorni successivi, un commissario "ad acta" che nel termine di sessanta giorni adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia.
9. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente articolo sono a carico del comune.
10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le medesime disposizioni previste per il rilascio delle concessioni. Per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39 sussiste esclusivamente l'obbligo del progetto dell'opera così come effettivamente realizzata contestualmente agli adempimenti di cui all'articolo 11.
11. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), l'efficacia della concessione edilizia è sospesa fino alla trasmissione all'AUSL, competente della notifica preliminare, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo. La notifica, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato III al D.Lgs. n. 494/1996, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto legislativo.

Art. 8

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione edilizia.

1. L'autorizzazione edilizia è rilasciata al proprietario o a chi ne abbia titolo.
2. All'autorizzazione si applicano le procedure previste per la concessione edilizia di cui all'articolo 7.

L.R. 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione

Art. 3 Diffida.

1. La nomina è preceduta da diffida da adempiere entro un congruo termine quando si provvede a seguito dell'inadempimento dell'ente sostituito o in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente.
2. La diffida, rivolta all'ente interessato, contiene la contestazione dell'inadempimento o delle irregolarità, l'indicazione dei presupposti di legge per la nomina del commissario e